

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV-ter
N. 23

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

FAENZI

(atto di citazione del signor Domenico Fimmanò)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI GROSSETO

il 19 marzo 2012

N. 2628/11 R.A.C.

TRIBUNALE DI GROSSETO
VERBALE DI UDIENZA

Verbale di udienza del 24/01/2012 davanti al Giudice dr.ssa Giulia CONTE nella causa tra FIMMANÒ DOMENICO c/ FAENZI MONICA sono presenti:

L'avv. Michele Pelosi in sostituzione dell'avv. A. Antichi, il quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta depositata ed insiste per il rigetto della domanda di controparte. È presente altresì il dott. Giovanni Niccolò Antichi ai fini della pratica forense. Compare l'avv. Simona Brizzi la quale deposita note da considerarsi parte integrante del presente verbale e si riporta a quanto dedotto nell'atto introduttivo. L'avv. Pelosi contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto siccome infondato in fatto e diritto e chiede che il giudice voglia se del caso trasmettere il fascicolo all'organismo costituzionale di appartenenza della on.le Faenzi per i necessari adempimenti, atteso che le dichiarazioni dalla stessa rese, e per cui è causa, sono coperte dalla garanzia costituzionale di insindacabilità; soltanto in subordine l'avv. Pelosi chiede concedersi i termini di cui all'articolo 183, VI c. c.p.c.

Anzi, parte convenuta chiede termine per replica alle odierni deduzioni.

Il G.I.

Assegna termine fino al 15.2.2012 e rinvia la causa all'udienza del 22.2.2012 ore 9,30 per istruttoria [...] e/o per concedere i termini *ex articolo 183, co. 6, c.p.c.*

(*firmata*)

VERBALE DI UDIENZA
del 22/2/2012

È presente l'avv. M. Pelosi, in sostituzione dell'avv. A. Antichi per parte convenuta, nonché l'avv. Simona Brizzi per parte attrice. L'avv. Pelosi, nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, chiede che il giudice provveda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, legge 20 giugno 2003, n. 140.

TRIBUNALE DI GROSSETO**Dott.ssa Conte – UD. 24/01/2011****CAUSA N. 2628/11 FIMMANO'//FAENZI**

Compare l'avv. Simona Brizzi, per l'attore, la quale contesta tutto quanto affermato, in fatto e in diritto, nella comparsa di risposta avversaria ed in particolare rileva l'infondatezza dell'eccezione di applicabilità al caso di specie dell'art. 68 Cos.

Tale articolo, infatti, prevede l'immunità per i parlamentari per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e la legge 140/2003 non ha modificato il principio del legame funzionale necessario per la configurazione della giustificazione, contenuta nella norma costituzionale. Quindi per l'attività parlamentare svolta al di fuori delle sedi istituzionale continua a rilevare il nesso funzionale tra detta attività e la funzione protetta (Cass. Civ. sez. III 4/10/2011 n. 20285).


Si ricorda che per l'applicabilità della esimente eccepita, è necessario che nell'opinione manifestata all'esterno dal membro del Parlamento sia riscontrabile una corrispondenza con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e restando, perciò, esclusa dalla copertura dell'insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico (Cass. Civ. Sez. III 8/07/2010 n. 16110).

Nel caso di specie, non solo parte convenuta non ha indicato in quale modo le opinioni, gravemente diffamatorie e denigratorie, espresse dall'onorevole Faenzi sarebbero collegate ad atti dalla stessa compiuti come parlamentare, ma non ha neanche chiarito quali sarebbero questi atti.

Appare invece evidente dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa che la signora Faenzi ha offeso l'onore e il decoro del segretario comunale nell'occasione di elezioni amministrative; occasione che nulla ha a che vedere con la funzione di parlamentare svolta dalla convenuta, ma piuttosto, eventualmente, con quella di semplice cittadino (a tale titolo ha infatti firmato gli esposti presentati alla Procura) o, eventualmente, di ex Sindaco del Comune in cui tali elezioni venivano svolte.

Non solo, i comportamenti contestati al segretario Fimmanò di certo non rivestono quella rilevanza politica nazionale che potrebbe giustificare l'intervento di un membro del Parlamento.

Per questi motivi l'eccezione svolta da parte convenuta deve essere rigettata.



causa n° 2628/11 r.g.a.c.



TRIBUNALE DI GROSSETO
sezione civile

segue verbale udienza 22.2.2012.

Il giudice Giulia Conte,

letti gli atti della causa iscritta al numero in epigrafe,

rilevato che:

- Parte convenuta ha eccepito l'applicabilità dell'art. 68 1° comma Cost.;
- Nel caso in esame, tale eccezione appare infondata, posto che, a prescindere dalla fondatezza o non della domanda attrice, la convenuta ha criticato l'operato del segretario comunale quale semplice cittadina o, al più, quale ex Sindaco del Comune di Castiglione ove le elezioni venivano svolte, senza alcun nesso con l'esercizio delle funzioni di parlamentare;
- Invero, "le funzioni di membro del Parlamento, nel cui ambito esclusivo opera la prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68 Cost., non si esauriscono nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare, ma ricomprendono anche l'attività extraparlamentare, sempre, però, alla condizione che tale ultima attività si configuri come strettamente connessa all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare. A tal fine, occorre che nell'opinione manifestata all'esterno dal membro del Parlamento sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e restando, perciò, esclusa dalla copertura dell'insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico" (v. da ult. Cass. 8.7.2010 n. 16110);
- L'art. 3 della legge 140/03 prevede che il giudice, ove non ritenga di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, come nel caso di specie, debba provvedere senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto, e che nelle more, fino alla

deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta (salvo proroga), il processo sia sospeso;

P.Q.M.

Visto l'art. L. 140/03, rigetta l'eccezione ex art. 68 comma primo Cost. e manda alla Cancelleria per l'immediato inoltro di copia degli atti (atti introduttivi e verbali d'udienza, comprensivi della presente ordinanza) alla Camera dei Deputati, sospendendo il processo.

IL GIUDICE

